

ψ **AUPI** *notizie*

Associazione Unitaria Psicologi Italiani

2015

n. 4

-
- **IL 2016 SARÀ MIGLIORE DEL 2015?**
 - **TAR Lazio: Sentenza CNOP**
 - **Rinnovo Consiglio
Ordine degli Psicologi Calabria**
 - **Ministero Salute:
Insediato il Tavolo Tecnico della Psicologia**

Notizie

SOMMARIO



1
Il 2016
sarà migliore
del 2015? - M. Sellini



6
TAR Lazio: Sentenza CNOP - Psicologi
riserva prestazioni professionali



14
Rinnovo Consiglio Ordine
degli Psicologi Calabria



15
Ministero Salute:
Insediato il Tavolo Tecnico della Psicologia



17
Ministero Salute:
Primo incontro del Tavolo Tecnico
della Psicologia



18
AUPI: ENPAP indennità
maternità Libere Professioniste



24
Recensioni - G. Cavadi



26
Schede d'iscrizione

In copertina: Fregene, Gabbiani.

Opera gentilmente concessa dalla Pittrice BIANCA GANDOLFO. <http://digilander.libero.it/biancagandolfo/>

IL 2016 SARÀ MIGLIORE DEL 2015?

Mario Sellini
Segretario Generale



Quello che sta per chiudersi è un anno intenso, pieno di avvenimenti. In realtà né più né meno degli anni precedenti...almeno quantitativamente. In merito alla qualità degli accadimenti ben altre potrebbero essere le valutazioni.

Ovviamente il compito principale dell'AUPI non è quello di fare valutazioni sull' "universo mondo", anche se nulla ci impedisce di farlo. Come sempre ci dobbiamo/vogliamo limitare alle "cose" della Psicologia e a quelle che, in senso lato, ci riguardano come Psicologi e Dirigenti.

Un anno, pieno di avvenimenti anche per noi, sta per chiudersi, ma che riserva molte altre sorprese, non sempre positive. Anche se non ne mancano di buone.

In questi casi la domanda solita è la seguente: prima le buone notizie o le cattive?

Questa impostazione, buone v/s cattive, appare riduttiva e certamente non aiuta ad elaborare un pensiero oggettivo. Obiettivo dell'AUPI deve essere quello di consentire, a tutti, di costruire una propria visione delle cose perché su un identico tema ciascuno di noi può formare giudizi differenti e, in qualche caso, anche diametralmente opposti. Per l'AUPI vale sempre il motto di Luigi Einaudi:

"*conoscere per deliberare*". E se è così che senso ha inserire nella casella/categoria "buono" anche ciò che non per tutti ha questa caratteristica?

LEGGE DI STABILITÀ

In Parlamento è in discussione ed è prossima all'approvazione la legge di stabilità. Non vogliamo entrare nel merito

dei tanti temi contenuti nel ddl ma, ci limitiamo a sottolineare un aspetto su tutti: il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Le posizioni in campo sono diverse. Il Governo dichiara che il Finanziamento del SSN per il 2016 è incrementato di oltre 1 miliardo di euro rispetto al 2015. Ed è vero. C'è 1 miliardo di euro in più. Ma è altrettanto vero che non sono passati che pochi mesi (luglio 2015) da quando, in pompa magna, fu sottoscritto un accordo, Stato Regioni, che fissava un aumento del Fondo Sanitario di 3 miliardi di euro. Si trattava di un impegno solenne che teneva conto dei tagli effettuati dalle leggi di Stabilità degli ultimi anni che avevano portato alla riduzione del Finanziamento del S.S.N. di decine di miliardi di euro.

Questo 3 miliardi di euro previsti avrebbero dovuto garantire la mera sopravvivenza del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi questi 3 miliardi di euro sono diventati 1. Come vogliamo definire questa operazione? Riduzione dell'incremento o taglio delle risorse?

In realtà non è una questione nominalistica su come definire quanto sta accadendo. La questione è un'altra: a luglio lo Stato

(Governo) e le Regioni concordano sul fatto che per evitare il collasso del SSN è necessario incrementare il finanziamento di 3 miliardi di euro. Oggi la legge di stabilità ci dice che questi 3 miliardi di euro non ci sono più. Ce n'è 1 solo.

Se a luglio di miliardi di euro ne servivano 3 per evitare il collasso, oggi, con un solo miliardo si riesce ad evitare il collasso del Servizio?

*Oggi questi 3 miliardi di euro
sono diventati 1.
Come vogliamo definire
questa operazione?
Riduzione dell'incremento
o taglio delle risorse?*

Le alternative sono solo due e nessuna delle due può farci dormire tranquilli. Se 1 miliardo di euro in più basta a evitare il collasso del sistema allora vuol dire che, a luglio, Governo e Regioni non sono stati capaci di fare bene i conti, visto che avevano quantificato in 3 miliardi di euro il fabbisogno. Se così fosse siamo fortemente preoccupati: prima perché abbiamo Governanti Nazionali e Regionali che non sanno fare i conti; secondo: chi ci garantisce che se a luglio hanno sbagliato i conti, non li stiano sbagliando anche oggi? Se i conti fatti a luglio fossero esatti, vuol dire che il miliardo di euro in più di finanziamento non basta ad evitare il collasso del Servizio Sanitario.

Ulteriore motivo per non essere tranquilli.

Ma non basta ancora. Questo miliardo, o per meglio dire, una piccola quota di questo miliardo di euro (forse 100 milioni) dovrebbe finanziare il rinnovo contrattuale dei dipendenti della sanità.

Come si può ben vedere i temi che ci interessano si sovrappongono e s'intersecano in modo assolutamente esplicito. In questo caso il rinnovo del contratto di lavoro, dopo una pausa lunga oltre 5 anni, finalmente si riavvia, ma con una pesante novità: le risorse per il rinnovo contrattuale devono essere rinvenute nel bilancio delle Aziende. La Sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco dei contratti, trova una prima, parziale, applicazione, che dovrebbe (condizionale d'obbligo)

Come si può ben vedere i temi che ci interessano si sovrappongono e s'intersecano in modo assolutamente esplicito. In questo caso il rinnovo del contratto di lavoro, dopo una pausa lunga oltre 5 anni, finalmente si riavvia, ma con una pesante novità: le risorse per il rinnovo contrattuale devono essere rinvenute nel bilancio delle Aziende.

sario rispetto per il "Giudice delle Leggi", ovvero la Corte Costituzionale.

Non per un infantile sillogismo ma se il Governo e il Parlamento decidono di non rispettare l'obbligo derivante da una Sentenza della Corte Costituzionale, e lo fanno impunemente, sapendo di "farla franca", perché mai un semplice cittadino dovrebbe essere rispettoso delle leggi se può sperare di farla franca al pari del Governo?

Non per un infantile sillogismo ma se il Governo e il Parlamento decidono di non rispettare l'obbligo derivante da una Sentenza della Corte Costituzionale, e lo fanno impunemente, sapendo di "farla franca", perché mai un semplice cittadino dovrebbe essere rispettoso delle leggi se può sperare di farla franca al pari del Governo?

portare al rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro.

Perché parziale? Parziale perché la corretta applicazione della Sentenza prevede che il rinnovo del Contratto di lavoro sia stipulato a partire dalla data in cui è stata pronunciata la Sentenza e non, come prevede il Governo e la legge di stabilità, dal primo gennaio 2016. Il Governo, fregandosene della Sentenza, semplicemente non ha previsto risorse da impegnare per il secondo semestre 2015.

Eppure stiamo parlando, in termini economici di qualche decina di milioni di euro, ma in termini giuridici e di civiltà giuridica, del neces-

sario rispetto per il "Giudice delle Leggi", ovvero la Corte Costituzionale. Non per un infantile sillogismo ma se il Governo e il Parlamento decidono di non rispettare l'obbligo derivante da una Sentenza della Corte Costituzionale, e lo fanno impunemente, sapendo di "farla franca", perché mai un semplice cittadino dovrebbe essere rispettoso delle leggi se può sperare di farla franca al pari del Governo?

Su queste premesse vengono amancare le basi su cui si fonda lo Stato di Diritto. Non sono più le Leggi che regolano la possibilità di far valere i propri diritti, quanto piuttosto la forza, l'arroganza o, peggio, la furbizia. E i Governi e il Parlamento ne stanno dando continua conferma: la Sentenza sulla rivalutazione delle pensioni, questa sul blocco dei rinnovi contrattuali, quella di Mario Monti sul cambio Lira/Euro, ecc.

Ciò accade non solo a livello nazionale. Questa modalità trova continua applicazione anche a livello di normativa europea. L'Italia è il Paese dell'Unione Europea che paga il più alto costo in "multe" per la mancata applicazione di norme europee. Un esempio per tutti: lo Stato italiano è stato condannato a pagare una multa per a circa 250.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'applicazione della norma europea sul tempo minimo di riposo tra un turno di lavoro e il successivo.

Quasi un milione di euro ogni 4 giorni. 80 milioni di euro ogni anno da moltiplicare per 10 anni fanno 800.000.000,00 milioni di euro solo per il settore sanità. Quello più interessato al fenomeno.

Lo Stato italiano preferisce pagare (sarebbe più corretto dire: "buttare via") quasi un miliardo di euro di multa e non spendere una parte di questi soldi per assumere personale in Sanità. Come definire un atteggiamento di tal genere?

Chissà se la Corte dei Conti può intervenire visto che si tratta di (malversazione) risorse pubbliche. Anche questi sono sprechi! Si buttano via 800 milioni di euro e poi si vuole rinnovare il Contratto della Sanità con meno di 100 milioni di euro. Sarebbe preferibile che in tutto questo ci fosse una logica, ancorché perversa. Ma, cosa ancor più grave, è molto probabile che sia solo ignoranza e stupidità.

RINNOVO CONTRATTUALE

Inizierà a breve la tornata per il rinnovo del Contratto di lavoro. Degli aspetti economici si è già detto.

L'Italia è il Paese dell'Unione Europea che paga il più alto costo in "multe" per la mancata applicazione di norme europee. Un esempio per tutti: lo Stato italiano è stato condannato a pagare una multa per a circa 250.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'applicazione della norma europea sul tempo minimo di riposo tra un turno di lavoro e il successivo.

Lo Stato italiano preferisce pagare (sarebbe più corretto dire: "buttare via") quasi un miliardo di euro di multa e non spendere una parte di questi soldi per assumere personale in Sanità. Come definire un atteggiamento di tal genere? Chissà se la Corte dei Conti può intervenire visto che si tratta di (malversazione) risorse pubbliche. Anche questi sono sprechi!

Resta in piedi tutta la parte normativa. E qui la strada che porta al rinnovo del Contratto di lavoro è lunga e difficile.

Lunga e difficile perché a fronte di una proposta economica povera, a tal punto, da potersi considerare offensiva, il nostro datore di lavoro non potrà certamente chiedere contropartite normo-giuridiche di qualsiasi tipo.

I lavoratori possono concedere qualcosa a proposito degli aspetti organizzativi, facendo anche qualche sacrificio e venendo incontro alle esigenze del datore di lavoro, solo a fronte di significative e accet-

tabili contropartite economico-salariali. Se dovesse essere confermata l'offerta economica contenuta nella proposta di legge di stabilità, non ci siamo proprio.

MEDICI E DIRIGENZA SANITARIA: UNICA AREA CONTRATTUALE

Atto propedeutico all'inizio della contrattazione nazionale è l'individuazione delle Aree Contrattuali. La legge prevede che ci sia un'unica Area contrattuale per Medici e Dirigenza Sanitaria. Ciò comporta che il tavolo negoziale vedrà insieme, per la prima volta, Medici e Dirigenti Sanitari.

Insieme definiremo le regole, tenendo conto anche delle diversità che pure esistono e resteranno. Scrivere, a livello nazionale, le regole contrattuali che rispettino le diversità non sarà difficilissimo. Lo abbiamo già sperimentato con l'Area III. Massima attenzione dovrà essere posta a livello aziendale quando, in applicazione di quello

che sarà il nuovo Contratto Nazionale, le Aziende dovranno procedere alla costituzione dei Fondi contrattuali.

Oggi noi abbiamo un Contratto nazionale per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa con Fondi contrattuali separati (Posizione) e Fondi in parte comuni (Salario di risultato/Incentivi, Particolari condizioni di lavoro). Considerando che la Dirigenza Sanitaria transiterà in un'Area comune con Medici, a livello aziendale dobbiamo prestare grandissima attenzione affinché i Fondi contrattuali che, oggi, abbiamo in comune con la Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, sia ripartiti e suddivisi in modo corretto.

L'AUPI, insieme al SI.Na.FO., ha appena completato la formazione dei delegati aziendali sui Fondi contrattuali, anche in previsione di quelli che saranno i problemi che ci troveremo ad affrontare sui tavoli negoziali aziendali.

PSICOLOGIA e COUNSELOR

Una recentissima Sentenza del TAR Lazio, su ricorso del CNOP e del Presidente Giardina, ha confermato appieno le nostre competenze professionali in ambito della Salute e del Disagio psichico.

Una importantissima battaglia vinta dal CNOP. Importante per la conferma della riserva alla nostra Professione di importanti e fondamentali atti professionali ma, molto più importante per le motivazioni giuridiche che sono alla base di questa storica sentenza.

Oggi noi abbiamo un Contratto nazionale per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa con Fondi contrattuali separati (Posizione) e Fondi in parte comuni (Salario di risultato/Incentivi, Particolari condizioni di lavoro).

Considerando che la Dirigenza Sanitaria transiterà in un'Area comune con Medici, a livello aziendale dobbiamo prestare grandissima attenzione affinché i Fondi contrattuali che, oggi, abbiamo in comune con la Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, sia ripartiti e suddivisi in modo corretto.

La riserva delle prestazioni professionali è tale perché si tratta di prestazioni professionali che intervengono e incidono direttamente nel campo della salute (psicologica) dei cittadini. Questo è lo snodo fondamentale. Senza questa condizione (tutela della Salute dei cittadini) nessuna prestazione professionale potrebbe essere riservata ed esclusiva.

La riserva delle prestazioni professionali è tale perché si tratta di prestazioni professionali che intervengono e incidono direttamente nel campo della salute (psicologica) dei cittadini. Questo è lo snodo fondamentale. Senza questa condizione (tutela della Salute dei cittadini) nessuna prestazione professionale potrebbe essere riservata ed esclusiva.

Questa Sentenza fa piazza pulita di quanti, con colpevole miopia, hanno criticato il passaggio della nostra Professione dal Ministero della Giustizia a quello della Salute. Senza questo passaggio, che tra l'altro deve essere ancora completato, il Giudice non avrebbe potuto scrivere questa Sentenza.

Le riserve professionali hanno diritto di esistere solo quando ci sono diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti da garantire.

Ci auguriamo che chi, ancora oggi, si oppone al "passaggio a Salute", leggendo questa Sentenza si renda conto di quanto sia politicamente "stupida" la loro battaglia e quanti danni potrebbe

provocare ai colleghi liberi professionisti. Uno per tutti: il pagamento dell'IVA per le nostre prestazioni. Oggi la maggior parte delle nostre prestazioni sono esenti dall'IVA in quanto prestazioni sanitarie. Perdere o rinunciare a questa condizione (passaggio a Salute) significherebbe aumentare il costo della maggior parte delle prestazioni dei liberi professionisti del 22%.

Proviamo solo per un attimo ad immaginare cosa provocherebbe il mancato riconoscimento della

nostra Professione come Professione Sanitaria.

Le prestazioni psicoterapeutiche effettuate dai colleghi liberi professionisti costerebbero molto di più di quelle effettuate dai medici-psicoterapeuti. Il danno per i nostri liberi professionisti sarebbe incalcolabile. Senza contare che sul “mercato” professionale una prestazione sanitaria, economicamente, vale molto di più di una prestazione non sanitaria. L’augurio è che questa Sentenza convinca tutti, ma proprio tutti, a remare tutti nella stessa direzione, mettendo da parte gelosie e rivalità che non portano alcun beneficio alla Professione.

ORDINE PSICOLOGI CALABRIA

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi della Calabria.

Una grande partecipazione di colleghe e colleghi. Un Risultato, atteso, ma che è frutto del lavoro svolto dal collega Armodio Lombardo, Presidente uscente, che ha retto l’Ordine in questi ultimi anni. Un Presidente che ha saputo con-

Proviamo solo per un attimo ad immaginare cosa provocherebbe il mancato riconoscimento della nostra Professione come Professione Sanitaria.

Le prestazioni psicoterapeutiche effettuate dai colleghi liberi professionisti costerebbero molto di più di quelle effettuate dai medici-psicoterapeuti. Il danno per i nostri liberi professionisti sarebbe incalcolabile.

Senza contare che sul “mercato” professionale una prestazione sanitaria, economicamente, vale molto di più di una prestazione non sanitaria.

quistare la fiducia e la stima dei colleghi della Regione.

Anni di lavoro premiati con un risultato elettorale che vede eletti tutti e 15 i candidati della lista. Una lista che amalgama l’esperienza dei “diversamente” giovani con l’energia di tanti giovani. Tutti i candidati si sono impegnati con grande intelligenza e hanno saputo interpretare egregiamente il “comun sentire” e i bisogni degli iscritti. Un grande risultato, politico, prima che elettorale, che premia la continuità con quanto di buono è stato fatto in tutti questi anni.

Gli elettori hanno risposto positivamente e non si sono lasciati influenzare da chi, fuori dalla Calabria, ha cercato, vanamente, di avvelenare il clima elettorale. Un clima costruttivo condiviso da tutti i candidati, anche da quelli che avevano proposto un

progetto diverso. Tutti, elettori e candidati, hanno dimostrato grande maturità e senso istituzionale e, chi ha cercato di intorbidire le acque, dovrà ripensare alla propria pochezza politica ed elettorale.

Ai Consiglieri eletti gli auguri di Buon Lavoro



N. 13020/2015 REG.PROV.COLL.

N. 14877/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14877 del 2014, proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dal dott. Fulvio Giardina, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Falzone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Falzone in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 326;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Assocounseling - Associazione Professionale di Categoria, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Tigani Sava, Luca Bontempi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tigani Sava in Roma, Via Adelaide Ristori, 9;

e con l'intervento di

ad opponendum:

C.N.C.P.Coordinamento Nazionale Counsellor Professionali, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Bontempi, Antonio Tigani Sava, con domicilio eletto presso Studio Legale Tigani Sava in Roma, Via Adelaide Ristori, 9; A.I.C. Assicurazione Italiana di Counseling, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Tigani Sava, Luca Bontempi, con domicilio eletto presso Studio Legale Tigani Sava in Roma, Via Adelaide Ristori, 9; S.I.C.O.OI Società Italiana Counselor e Operatore Olistico, A.N.Co.Re Associazione Nazionale Counselor Relazionali, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Bontempi, con domicilio eletto presso Studio Legale Tigani Sava in Roma, Via Adelaide Ristori, 9; Reico, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pastore, con domicilio eletto presso Franco Pastore in Roma, p.zza Mazzini, 27;

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari richieste

del provvedimento, ignoto negli estremi ma certo nella data di emanazione, corrispondente al 10 settembre 2014 (doc. 1 - Comunicazione di inserimento), con il quale è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico l'inserimento della controinteressata AssoCounseling nell'Elenco delle associazioni professionali non regolamentate e delle loro forme aggregative di cui all'art. 2, comma 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate");

del Parere del Consiglio Superiore della Sanità, Sessione XLVII, sezione II, pronunciato nella seduta del 12 luglio 2011, in particolare nella parte in cui prevede che per le "attività di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico (...) possa intervenire una figura professionale distinta dallo psicologo e corrispondente al Counselor (doc. 2);

della nota del Ministero della Salute prot. DGPROF 0015693-P-24/03/2014, recante in oggetto "Legge 14 gennaio 2013, n. 4 in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Dichiarazione presentata ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 2, comma 7, AssoCounseling"(doc.3);

della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0178309-31/10/2013-USCITA inoltrata al Ministero della salute ed alla controinteressata, recante in oggetto "Legge 14 gennaio 2013, n. 4 in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Dichiarazione presentata ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 2, comma 7 "(doc.4)

TAR Lazio: Sentenza CNOP - Psicologi riserva prestazioni professionali

di ogni altro atto, presupposto, connesso preordinato e/o consequenziale altrimenti conosciuto o anche ignorato eventualmente già adottato nel corso della procedura che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi degli istanti, con espressa riserva di proporre su di esso ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero della Salute e di Assocounseling - Associazione Professionale di Categoria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica ai soggetti meglio descritti in epigrafe il 14 novembre 2014 e depositato il successivo 28 novembre, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ed il dott. Fulvio Giardina, in proprio e quale legale rappresentante del suddetto Consiglio, impugnano il provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l'inserimento della controinteressata AssoCounseling nell'Elenco delle associazioni professionali non regolamentate e delle loro forme aggregative di cui all'art. 2, comma 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e gli atti del procedimento che hanno preceduto tale inserimento.

Espongono i ricorrenti che la richiesta di Assocounseling di essere inserita nell'elenco delle associazioni professionali di cui alla legge 24 gennaio 2013, n. 4, recante "Disciplina delle professioni non organizzate", benché avesse ricevuto un primo parere favorevole da parte del Ministero della Salute (nota del 24 marzo 2013 all. 3 del ricorso) evidenziava, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, delle criticità relative al sito web dell'Associazione ed al contenuto di uno dei documenti allegati alla richiesta, per l'esistenza di alcune terminologie da modificare.

A seguito di un consistente scambio di corrispondenza, tra il Ministero e l'Associazione, il Dirigente incaricato del procedimento chiedeva l'inserimento dell'AssoCounseling nell'elenco delle associazioni rappresentative di professioni non regolamentate, sezione "Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi" e a ciò si provvedeva il giorno successivo.

Su sollecitazione dei propri iscritti, interessati a conoscere i presupposti di tale inserimento, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi inoltrava al MISE, in data 25 settembre 2014, istanza di accesso agli atti del procedimento instaurato dall'AssoCounseling.

Il MISE consentiva l'accesso per il 5 novembre 2014 presso gli uffici ministeriali siti in Roma, Via Sallustiana 53.

Preso visione dei documenti, i ricorrenti propongono l'odierno gravame premettendo di essere legittimati e di avere interesse al ricorso.

Il Consiglio Nazionale agisce nella qualità di ente esponenziale degli interessi della categoria degli psicologi, i quali, a loro volta, sono titolari del diritto di esercitare in via esclusiva tutte le attività e le prerogative che la legge istitutiva dell'ordinamento dello psicologo ad essi riserva.

Ai sensi dell'art. 28, comma 6, lett. d) della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il Consiglio Nazionale cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione di psicologo relativamente alle questioni di rilevanza nazionale, a tutela del titolo professionale.

Esso, pertanto, sostiene di avere interesse ad impugnare i provvedimenti lesivi delle attività riservate alla categoria, come nel caso di specie, il riconoscimento agli associati all'Assocounseling di una attività che la legge 4/2013 riserva allo psicologo.

Prima di articolare le censure avverso gli atti impugnati, la difesa dei ricorrenti definisce il compito dello psicologo, precisandone l'area di intervento e la formazione, nonché le differenze con l'attività di counseling.

Ricorda che la legge 18 febbraio 1989 n. 56, all'art. 1, definisce la professione di psicologo, prevedendo che essa "comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".

Per l'esercizio di tale professione, l'art. 2 prevede, ai commi 2 e 3, che "è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale" ed il superamento di un esame di abilitazione cui "sono ammessi (...) i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Il titolo di counselor invece, secondo quanto si ricaverebbe dalla documentazione depositata dalla controinteressata, in allegato alla domanda di inserimento nell'elenco di cui sopra, non richiederebbe alcuna formazione accademica, né un'abilitazione professionale, ma la mera iscrizione all'associazione stessa dopo la frequenza di un corso triennale di formazione di natura privata che abiliterebbe a svolgere i seguenti interventi:

- "utilizzare strumenti conoscitivi (al pari degli psicologi) derivanti da diversi orientamenti teorici;
- ascoltare e riflettere con il cliente in merito alle sue difficoltà (in pratica quello che la letteratura scientifica definisce come intervento per la prevenzione in ambito psicologico);
- sostenere famiglie, gruppi e istituzioni (ossia offrire sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità)".

Si tratterebbe, ad avviso dei ricorrenti, di attività coincidenti con quelle che la legge 56/89 riserva agli psicologi, fatta eccezione per la sola attività di diagnosi, non espressamente contemplata dall'associazione.

Ciò premesso articolano il seguente motivo di gravame avverso il provvedimento di inserimento dell'Assocounseling dell'elenco di cui all'art. 2 della legge 4/2013:

- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 56/1989, dell'art. 2229 c.c., dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, commi 6-7, della legge 4/2013, dei commi 1ter, 1quater e 1 quinquies della legge 11 luglio 2003, n. 170, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento travisamento e irragionevolezza. Si sarebbe proceduto alla iscrizione nell'elenco di una associazione che svolge attività riservata per legge a soggetti iscritti in albi ed elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie in violazione del chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, della legge 4/2013. L'inserimento dell'Assocounseling nell'elenco di cui alla legge citata violerebbe, altresì, il comma 6 del successivo art. 2, ove prevede che "ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale".

Con un secondo motivo impugnano il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 12 luglio 2011 e degli altri atti presupposti, conseguenti e connessi all'inserimento di Assocounseling nel predetto elenco, reiterando le medesime censure già formulate con il primo motivo.

Parte ricorrente contesta il criterio con il quale si distingue l'ambito di attività del counselor da quello riservato agli psicologi, atteso che tale criterio, consistente nel diverso livello del disagio psicologico, non enuclea un'area di competenza sottratta al psicologo. Il disagio psichico, ad avviso dei ricorrenti, è, indipendentemente dalla gradazione dello stesso e in base alla letteratura scientifica sul tema, una patologia psichica su cui intervenire con una adeguata preparazione professionale, senza contare che la gradazione del disagio presuppone una attività diagnostica, che dovrebbe essere svolta al counselor, laddove l'attività di diagnosi del disagio psicologico rientra sempre e comunque pacificamente nelle competenze proprie dello psicologo ai sensi del citato art. 1 L. 56/1989.

Il parere del Consiglio Superiore della Sanità, inoltre, sarebbe viziato da eccesso di potere per contraddizione con quanto si legge in una nota dello stesso, inoltrata al Ministero della Giustizia in data 20 giugno 2013 (doc. 10), nella quale si affermava che l'attività di Counselor ricadesse in quella di competenza dello psicologo e dunque esprimeva parere non favorevole al loro inserimento nell'elenco di cui alla legge 206/2007.

Analogo contrasto si riscontrerebbe con l'atto con il quale nella seduta del 9 aprile 2008, il medesimo Organo aveva approvato il Nomenclatore - Tariffario degli Psicologi, con espresso riferimento, tra le competenze riservate alla professione dello Psicologo, di quella di "Consulenza e sostegno psicologico", ossia di counseling (doc. 11).

Sussisterebbe poi anche il vizio di difetto di istruttoria e sviamento per essere mancato l'accertamento della tipologia di attività svolta dagli associati all'Assocounseling, tanto più necessaria al fine di escluderne la sovrapposibilità a quella riservata dalla legge a professione regolamentata, in quanto il counseling non è un'attività predeterminata per legge o individuabile sulla base di indagini o studi scientifici.

Parte ricorrente conclude per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione dell'efficacia.

Con memoria depositata il 2 febbraio 2015 si è costituita l'Assocounseling, la quale resiste nel merito a sostegno della infondatezza del ricorso, eccependo, altresì, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che l'eventuale annullamento degli atti gravati non è idoneo a recare alcuna utilità ai ricorrenti, non potendo incidere sulla possibilità dei membri della resistente associazione di svolgere la loro attività.

In pari data sono intervenute ad opponendum diverse associazioni di counseling per controdedurre alle censure articolate nel ricorso ed eccepire la carenza di interesse di parte ricorrente.

Si è costituito con atto formale il Ministero dello Sviluppo Economico.

A seguito della Camera di Consiglio del 5 febbraio 2015 il Tribunale con ordinanza n. 2193/2015 ha disposto incumbenti istruttori, onerandone i Ministeri intimati, e ha fissato l'udienza pubblica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha adempiuto l'ordinanza istruttoria il 15 aprile 2015.

Anche il Ministero della Salute ha depositato la documentazione richiesta il 17 aprile 2015.

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2015, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

L'eccezione è infondata.

Parte ricorrente si duole della iscrizione di una Associazione di counseling nell'elenco di cui alla legge 4/2013, contestando i presupposti della iscrizione in quanto i suoi associati svolgerebbero una attività che si sovrappone a quella degli psicologi. In quanto ente esponenziale degli interessi degli iscritti all'ordine, il Consiglio Nazionale ha un interesse qualificato ad impugnare i provvedimenti lesivi delle attività che assume riservate alla categoria degli psicologi.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che "gli Ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell'ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della propria sfera giuridica come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'Ordine, di cui l'Ente ha la rappresentanza istituzionale" (v. CdS IV 50/2005).

Il profilo lesivo dell'interesse consiste proprio nell'iscrizione dei counsellors nell'elenco delle attività non regolamentate, circostanza che, pur non potendo impedire a questi ultimi di esercitare l'attività, costituisce un incontestabile riconoscimento della possibilità di svolgere interventi sul disagio psichico al di fuori della regolamentazione prevista per gli psicologi e, in genere, per gli operatori dell'area sanitaria.

L'eccezione va, quindi, respinta, poiché infondata.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Con il presente gravame il Consiglio Nazionale degli Psicologi ed il dott. Fulvio Giardina, legale rappresentante di detto Consiglio dell'Ordine e psicologo, impugnano l'inserimento, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, della controinteressata AssoCounseling nell'Elenco delle associazioni professionali non regolamentate e delle loro forme aggregative di cui all'art. 2, comma 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate") e il Parere del Consiglio Superiore della Sanità, Sessione XLVII, sezione II, pronunciato nella seduta del 12 luglio 2011, in particolare nella parte in cui prevede che per le "attività di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico (...) possa intervenire una figura professionale distinta dallo psicologo e corrispondente al Counselor".

L'inserimento nell'elenco delle associazioni professionali non regolamentate è previsto dall'art. 1 della legge 4/2013 per le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Il comma 2, definisce «professione non organizzata in ordini o collegi» "l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative."

La legge esclude espressamente le professioni sanitarie dall'ambito delle professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013, come anche le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 cc.

Un primo presupposto per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 4/2013 è che l'associazione professionale non svolga attività sanitaria, né riservata a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 cc.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 4/2013 e dell'art. 1 della legge 56/1989, in quanto l'AssoCounseling svolgerebbe una attività riservata agli psicologi, ovvero alle professioni sanitarie.

La censura è fondata nei termini di seguito esposti.

L'AssoCounseling ha definito l'attività dei propri associati, il counselling, come "attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. E' un intervento che utilizza varie metodologie mutuare da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il Counseling può essere erogato in vari ambiti quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale."

Premesso che tale descrizione dell'attività dell'AssoCounseling non è contenuta nello Statuto, ma è stata fornita in un allegato alla dichiarazione trasmessa con la domanda di inserimento, essa è anche talmente generica da potere comprendere una vasta gamma di interventi sulla persona, sfuggendo ad una precisa identificazione dell'ambito in cui la stessa viene a sovrapporsi all'attività dello psicologo.

E' significativo, inoltre, ed è ulteriore indizio di difetto di istruttoria, che il Ministero resistente abbia ritenuto sufficiente una descrizione dell'attività dell'associazione predisposta per l'occasione e non contenuta nello statuto della stessa.

Certamente, poi, è evidenziabile una interferenza con il settore di intervento degli psicologi cd. Junior, ai quali, ai sensi della legge 170/2003, nel settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, sono attribuite le seguenti competenze:

- 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale e facilitare i processi di comunicazione, e migliorare la gestione dello stress e la qualità di vita;
- 2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane (...)
- 3) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni etc...

La promozione dello sviluppo delle potenzialità di crescita individuale, di integrazione sociale, la facilitazione dei processi di comunicazione, il miglioramento della gestione dello stress e della qualità di vita, tanto per limitarci ad uno dei sottosectori di intervento dello psicologo junior, appaiono perfette duplicazioni dell'attività del counselor descritto dalla Assocounseling.

Tuttavia, una ancora più puntuale indicazione in merito all'ambito di intervento del counseling, di cui si è fatta applicazione ai fini del gravato inserimento, deve ricavarsi dal parere, anch'esso impugnato, del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 13 luglio 2011.

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, non rileva che si tratti di parere emesso in occasione di altro procedimento, atteso che su di esso il Ministero dello Sviluppo si è basato per circoscrivere l'area dell'intervento dei counselors ritenuto estraneo alle professioni sanitarie ovvero degli psicologi.

E' poi lo stesso Ministero della Salute che, nella sua nota diretta al Ministero dello Sviluppo Economico del 24/3/2013 (v. doc. n. 3 allegato al ricorso) in relazione alla domanda di AssoCounseling, rinvia a detto parere del 12 luglio 2011.

Da qui anche l'ammissibilità della impugnativa del parere insieme al provvedimento con cui è stato disposto l'inserimento dell'Associazione nell'elenco di cui alla legge 4/2013.

Nel suddetto parere si legge che l'ambito di attività del counseling sia quello "di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico, come le indecisioni sull'orientamento professionale, contrasti lavorativi, cambio carriere ecc. (...) fuori da contesti clinici".

Da tale delimitazione dell'ambito di attività del counseling si ricava che lo stesso interviene sul "disagio psichico" fuori da contesti clinici, purchè si tratti di disagio lieve.

Non può non convenirsi con i ricorrenti che la gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica pacifi-

camente non riconosciuta ai counselors e che il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della professione sanitaria dello psicologo.

L'art. 1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, nel definire la professione di psicologo, recita: "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità".

In tale definizione, tutt'ora vigente, è certamente ricompresa ogni forma di disagio psichico ed in qualsivoglia contesto.

Ne consegue che l'aver ritagliato, come ha fatto il Consiglio Superiore di Sanità, da tale ambito di intervento, un'area di intervento, oggi certamente riservata allo psicologo junior ovvero «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», ai sensi del d.l. 105/2003, anch'esso iscritto all'Albo (Sezione B), quando non allo psicologo "senior" con specializzazione in valutazione psicologica e consulenza, si pone in palese violazione della legge 56/1989.

A tale riguardo il confronto con la definizione attuale di counseling approvata dall'International Association for Counseling, depositata in allegato alla memoria di AssoCounseling del 24 settembre 2015, evidenzia talune significative differenze, laddove nella suddetta definizione non vi è riferimento alcuno al disagio psichico.

La definizione dell'International Association rimanda a tecniche per l'orientamento positivo che possano facilitare la relazione e la comunicazione con gli altri, migliorando la vita. Non vi compare alcun cenno al trattamento di condizioni psichiche o di stati patologici neanche di grado lieve.

Si direbbe che l'intervento del counselor sia quello di fornire delle tecniche di comunicazione che rendano più efficace e più soddisfacente l'interazione in determinati contesti.

A ciò si aggiunga che già nel parere del Consiglio Superiore di Sanità si auspicava la definizione delle caratteristiche dei percorsi formativi e le modalità di controllo dei percorsi seguiti e, per quanto riguarda gli psicologi, un rafforzamento dei contenuti relativi ai temi del counseling, sia nel corso della formazione triennale che nelle fasi successive.

Si tratta di un implicito riconoscimento dell'appartenenza di questa tipologia di interventi all'area sanitaria e all'ambito di competenza degli psicologi ed un indizio della necessità di verifiche più approfondite in ordine alla formazione dei counselors.

Ciò evidenziato, deve accogliersi anche la censura di difetto di istruttoria.

Il Ministero dello Sviluppo, infatti, pur soffermandosi approfonditamente su taluni aspetti della domanda di inserimento ('accredimento degli iter formativi, la denominazione di "Registro Italiano dei Counselor di Assocounseling", le certificazioni di accredimento etc.) ha ommesso una approfondita istruttoria in ordine alla tipologia di attività svolta, in ordine alla quale ha ritenuto sufficiente la descrizione della stessa fornita dal legale rappresentante nell'allegato 1 della domanda del 10 maggio 2013.

Una omissione tanto più rilevante alla luce degli esiti negativi delle istruttorie eseguite su analoghe domande di altre associazioni di counseling (vedi nota del Ministero della Salute del 20 giugno 2013), nonché del fatto che l'attività svolta dai counselors dell'Assocounseling non è neanche contenuta nello Statuto.

Una verifica dovuta per un corretto svolgimento dell'accertamento tecnico dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 4/2013, in considerazione della evidente contiguità delle attività dichiarate con quella degli psicologi, ovvero di professionisti iscritti ad un albo ed operanti nell'area della salute.

A ciò si aggiunga l'ulteriore circostanza che il parere del Consiglio Superiore di Sanità auspicava che per la figura del counselor "i Ministeri competenti meglio ne definiscano le caratteristiche dei percorsi formativi e le modalità di controllo dei percorsi formativi seguiti".

Si trattava, quindi, all'evidenza, di un parere interlocutorio, contenente delle indicazioni di massima, inidoneo a sorreggere l'inserimento di una attività nuova nell'elenco delle attività non regolamentate.

Per quanto concerne il dibattuto profilo della mancanza di una disposizione di legge che, nel descrivere l'attività dello psicologo, utilizzi l'espressione "riserva", deve ritenersi che la questione, alla luce dell'art. 1 della legge 4/2013, della cui applicazione si tratta, sia mal impostata.

Ciò a cui deve guardarsi è l'ambito di attività del professionista iscritto all'ordine professionale e, nel caso di specie, tale ambito viene in parte a sovrapporsi a quello del counselor, come definito nell'impugnato parere del Consiglio Superiore di Sanità, per quanto già sopra osservato.

La circostanza che il legislatore, nel definire la professione di psicologo nella legge n. 56 del 1989, abbia usato il termine "comprende", anziché la locuzione "riserva", non esclude che si tratti di attività per la quale è competente lo psicologo ed equivale

ad una riserva, nei limiti in cui la definizione di tale ambito sia idonea ad identificare l'oggetto della attività professionale.

Il termine riserva, nel caso di specie, avrebbe escluso la competenza del medico-psichiatra, altro professionista al quale va certamente riconosciuta l'idoneità a trattare il disagio psichico.

Il disagio psichico è una condizione che attiene senz'altro alla sfera della salute ed è tale attinenza a giustificare i limiti ed i controlli che vengono garantiti anche attraverso l'attività degli ordini professionali.

Allo stato della normativa nazionale il trattamento del disagio psichico è attività sanitaria, come indirettamente, ma significativamente, confermato dall'emissione dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità, come anche dall'inquadramento degli psicologi nelle piante organiche delle unità sanitarie locali (v. DPCM 13 dicembre 1995), nonché dalla vigilanza del Ministero della salute sull'Ordine Nazionale degli Psicologi.

L'art. 29 della legge 56 del 1989, come modificato dall'art. 24 sexies del d.l. 248/2007, prevede, dal 2008, la vigilanza sull'Ordine degli Psicologi, non più da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, ma da parte del Ministero della Salute.

Il carattere sanitario della figura professionale dello psicologo è poi riconosciuta dal Ministero della Salute nella memoria depositata in attuazione dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale.

La professione di psicologo è una professione regolamentata, secondo la definizione contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La citata disposizione definisce la «professione regolamentata» come "l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità".

È certamente il caso dell'attività psicoterapeutica alla luce di quanto dispone l'art. 35 della legge 56/1989, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 4/1999, e del counseling, per quanto può ricavarsi dal Decreto MIUR del 24 luglio 2006, di Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica, nel quale "la valutazione ed il counseling" identifica una delle quattro tipologie di scuole di specializzazione di area psicologica.

La definizione dell'attività non regolamentata del counselor, contenuta nel parere del Consiglio superiore di Sanità e recepita dal MISE, non consente a questi operatori di non sconfinare nel campo proprio degli psicologi, come peraltro evidenziato nelle sedute del medesimo Consiglio Superiore del 14 giugno 2011 e del 12 luglio 2011 (si vedano gli allegati 9 e 10 al ricorso), senza considerare che l'attività di counseling è anche materia di scuole di specializzazione riservate a psicologi.

Per quanto sopra esposto il ricorso va quindi accolto, poiché fondato, e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, disponendo la cancellazione dell'Assocounselors dall'elenco delle attività non regolamentate di cui alla legge 4/2013.

L'assoluta novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele,

Presidente

Maria Grazia Vivarelli,

Consigliere

Anna Maria Verlengia,

Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Ministero della Salute
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Prot. 2015/SSI/229 del 24/11/2015

Oggetto: professione sanitaria di psicologo

Con sentenza n. 13020 del 17/11/2015, che si allega, il Tar del Lazio, in accoglimento del ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ha annullato l'iscrizione dell'Assocounseling dall'elenco delle professioni non regolamentate di cui all'art. 2, comma 7, della L. 14 gennaio 2013, n. 4, nonché il parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sessione XLVII, Sezione II, pronunciato nella seduta del 12 luglio 2011 in particolare nella parte in cui prevede che per le "attività di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico (...)" possa intervenire una figura professionale distinta dallo psicologo e corrispondente al Counselor".

Il Tar del Lazio fonda la sua decisione, tra l'altro, sull'assunto che il disagio psichico di qualsiasi entità è una patologia che può essere trattata solo in ambito sanitario da professionisti sanitari quali riconosce siano i soli psicologi.

La sentenza ha per la giurisprudenza definitivamente chiarito che lo psicologo è una professione sanitaria, come già questo Dicastero ha proposto ed il Governo ha fatto proprio approvando il ddl 13241, oggi all'esame del Senato.

Pur tuttavia l'iter di tale ddl è ancora lungo, pertanto, al fine di dare maggiore stabilità al quadro normativo e ordinamentale della categoria professionale degli psicologi e di conseguenza ai cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni sanitarie, anche in seguito alla sentenza citata del TAR, sarebbe quanto mai opportuno inserire nel primo provvedimento utile la norma che consenta il complemento del transito di ogni aspetto relativo alla professione di psicologo presso il Ministero della Salute, ivi compresa la sua qualificazione quale professione sanitaria, nei tempi più brevi possibili, come del resto condiviso anche dal Ministero di Giustizia.

Cordiali saluti.

Consigliere Giuseppe Chinè
Capo di Gabinetto

Avv. Maurizio Borgo
Capo Ufficio Legislativo

Vito De Filippo



GAZZETTA DEL SUD CATANZARO

Dir. Resp.: Alessandro Notarstefano

Edizione del: 02/12/15

Estratto da pag.: 18

Foglio: 1/1

Sezione: CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE D... Tiratura: 45.757 Diffusione: 31.930 Lettori: 433.000

Entro il 20 il presidente dell'ordine

Psicologi, eletto il nuovo Consiglio

CATANZARO

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine degli Psicologi della Calabria si sono concluse in un clima sereno. «A vincere sono stati la passione, l'entusiasmo, la tenacia di tanti colleghi giovani e meno giovani che sono scesi in campo. Mi sento di ringraziare tutti per l'alto grado di professionalità dimostrato e per aver dato prova di avere

a cuore la psicologia», così il segretario del sindacato Aupi, Mario Sellini, dopo l'elezione. Quindici eletti di un'unica lista (Psicologi e professione) «a dimostrazione che a vincere, più che le persone, è stato il programma». A congratularsi per il lavoro svolto dalla categoria in Calabria anche il presidente nazionale dell'Ordine, Fulvio Giardina. Il nuovo Consiglio si è subito messo al lavoro ed entro il 20 dicembre dovrà eleggere il nuovo presidente regionale. Gli eletti sono: Fortunato Campolo (290 voti); Angelo

Luigi Triglia (260); Eleonora Colistra (251); Francesco Caruso (234); Maria Mumoli (227); Maria Cecilia Gioia (220); Rocco Chizzoniti (218); Carmela Chiarelli (215); Orlando Cartisano (203); Maria Antonietta Fasanello (203); Antonio Guarnaccia (201); Carmela Scornaienchì (198); Alessandra Siniscalchi (198); Massimo Aiello (191); Giovanna Marzano triennialista (16). ◀

ORDINE PSICOLOGI CALABRIA RISULTATI ELEZIONI 2015

	COGNOME	NOME	VOTI	
1	CAMPOLO	FORTUNATO	290	
2	TRIGLIA	ANGELO LUIGI	260	
3	COLISTRA	ELEONORA	251	
4	CARUSO	FRANCESCO	234	
5	MUMOLI	MARIA	227	
6	GIOIA	MARIA CECILIA	220	
7	CHIZZONITI	ROCCO	218	
8	CHIARELLI	CARMELA	215	
9	CARTISANO	ORLANDO	203	
10	FASANELLA	MARIA ANTONIETTA	203	
11	GUARNACCIA	ANTONINO	201	
12	SCORNAIENCHI	CARMELA	198	
13	SINISCALCHI	ALESSANDRA	198	
14	AIELLO	MASSIMO	191	
15	MARZANO	GIOVANNA	16	Sez B
16	FOTI	DOMENICO	95	
17	RIPEPI	FILIPPO	74	
18	TRICOLI	LUIGI	60	
19	GABRIELE	ALDO	60	



Ministero della Salute
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Prot n° 2015/SSI/226

Dott. Fulvio Giardina

Dott. David Lazzari

Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Dott. Mario Sellini

Dott. Rinaldo Perini

Sindacato AUPI

Dott.ssa Gabriella Maggi

Dott.ssa M.Franca Condoleo

Sindacato ANAAO-ASSOMED
Dirigenza Sanitaria

Dott.ssa Cristina Rinaldi

Direzione Generale delle Professioni sanitarie e
delle risorse umane del SSN

Dott.ssa Roberta Andrioli Stagno

Direzione Generale della Programmazione
sanitaria

Dott.ssa Teresa Di Fiandra

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria

Dott.ssa Giovanna Romeo

Ufficio Legislativo

E p.c.: **Consigliere Giuseppe Chinè**

Capo di Gabinetto

Avv. Maurizio Borgo

Capo Ufficio Legislativo

Dott.ssa Rossana Ugenti

Direzione Generale delle Professioni sanitarie e
delle risorse umane del SSN

Dott. Renato Botti

Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria

Dott. Ranieri Guerra

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria

Oggetto: insediamento Tavolo Tecnico della Psicologia.

Le SS.LL. sono convocate martedì 2 dicembre p.v. alle ore 16,00 presso il Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1, stanza 121 per la riunione di insediamento del Tavolo tecnico sulla Psicologia, istituito presso gli Uffici del Sottosegretario di Stato con il compito di esaminare le problematiche emergenti della professione di psicologo in particolare in relazione all'attuazione degli obiettivi e le scelte del Patto per la Salute 2014/2015 e al completamento del passaggio ed evoluzione della professione in professione sanitaria come delineato dal ddl 1324.

Il Tavolo tecnico della Psicologia opererà con l'obiettivo di contribuire alla innovazione ed allo sviluppo della qualità dei servizi sanitari e sociosanitari attraverso l'attività consultiva in materia di organizzazione e programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, nello specifico ambito professionale ed operativo e sarà coordinato da Saverio Proia (s.proia@sanita.it, tel.0659942559 – 3284844943).

Le SS.LL. sono cortesemente pregate di dare conferma della loro partecipazione alla Segreteria di codesto Tavolo tecnico: Rossella Beato (r.beato@sanita.it tel. 0659945285).

In attesa di incontrarVi, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Vito De Filippo





Ministero della Salute

Comunicato stampa n. 199

Data comunicato: 2 dicembre 2015

Ministero della Salute, al via i lavori del tavolo tecnico sulla Psicologia

“Fa parte della politica del Governo il coinvolgimento di tutte le professioni per una gestione migliore della sanità pubblica. Abbiamo ritenuto necessario una interdisciplinarietà dell'intervento professionale, senza più una logica gerarchica ma di governo comune ed unitario dei percorsi professionali di tutela della salute sia sanitari che sociosanitari. È proprio in questa ottica che abbiamo immaginato la nuova organizzazione del lavoro in sanità con il contributo della psicologia che può svolgere una funzione rilevante e di cerniera fra le varie professioni”.

Il Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo, commenta così l'inizio dei lavori del tavolo tecnico sulla psicologia, che si è insediato oggi presso la sede del Ministero della Salute, in via Lungotevere Ripa, fortemente voluto da AUPI (Associazione unitaria psicologi italiani) ed ANAAO- Dirigenza Sanitaria e con il coinvolgimento di Direzioni Generali interessate, sindacati, associazioni di categoria, esperti e Ordine Nazionale degli Psicologi e coordinato dal dr. Saverio Proia. Tutto ciò nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse e di un confronto con una categoria professionale che è una componente importante del Servizio Sanitario Nazionale. Un passo decisivo che ci avvicina ad un altro obiettivo: il trasferimento della professione dello psicologo al Ministero della Salute che ha già ottenuto l'alta vigilanza. *“Finalmente il giusto riconoscimento per le colleghe e i colleghi – commenta il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, Fulvio Giardina – Grazie al tavolo tecnico potremo anche noi dare un contributo importante nell'ottica dell'efficientamento di tutta la sanità pubblica”.* Anche il segretario generale di AUPI, Mario Sellini ed il segretario nazionale dell'ANAAO – Dirigenza Sanitaria, Alberto Spanò, si sono detti soddisfatti per l'opportunità che è stata data alla categoria. *“Come Sindacati degli psicologi, – affermano – abbiamo insistito per ottenere un confronto serio e costruttivo in tema di sanità e ora possiamo iniziare a lavorare in questa direzione”.* La Psicologia come valore aggiunto, utile a dare maggiore efficacia, profondità e appropriatezza alle cure insomma. Sia Giardina che Sellini e Spanò hanno ringraziato il sottosegretario De Filippo per la sensibilità dimostrata e per l'attenzione data alla professione. *“Un risultato davvero importante”* commentano.



INTERPELLO al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ex Direzione Generale per l'attività ispettiva
Via Flavia, 6 – Roma
interpello@lavoro.gov.it

Oggetto: INTERPELLO inerente la corresponsione da parte dell'ENPAP dell'indennità di maternità per libere professioni art 70-71 D.lgs n. 151 del 2001.

Con la presente si solleva una questione di disparità da parte dell'ENPAP – Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi - nel riconoscere l'indennità di maternità alle Psicologhe libere professioniste titolari di contratto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Tale disparità si manifesta **sia** rispetto a quanto riconosciuto alle Psicologhe libere professioniste che non sono titolari di ore di convenzione, **sia soprattutto** rispetto al trattamento riservato alle professioniste dalle altre Casse di Previdenza dei Medici Chirurghi, dei Veterinari e dei Biologi che, al pari degli Psicologi, possono stipulare contratti di convenzione con il S.S.N., regolati dal medesimo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali.

Accade infatti che, nei casi in cui la Psicologa presti parte della libera professione in convenzione con il S.S.N., l'ENPAP neghi di fatto il diritto all'erogazione dell'indennità di maternità, introducendo nel proprio modulo di domanda l'obbligo di dichiarare *"di non aver diritto per l'evento di cui alla presente domanda, ad altro trattamento di indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI del D.Lgs. n. 151 del 2001 e neppure in applicazione del vigente Accordo Collettivo Nazionale per gli Psicologi convenzionati a tempo indeterminato"*. Ciò appare in evidente difformità dello stesso D.Lgs. n. 151 del 2001 (art. 71) ai sensi del quale: *"La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI"*.

Posto quindi che tra la documentazione a corredo dell'istanza il legislatore prevede solo l'autodichiarazione di non percepire indennità in qualità di lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola e commerciante (ovvero i succitati Capi III, X, XI), l'ENPAP argomenta che ove la Psicologa pratici la libera professione ANCHE in convenzione a tempo indeterminato con il S.S.N., l'indennità di maternità non sia dovuta. Questo in contrasto con la disposizione di legge, che individua i requisiti costitutivi del diritto all'indennità di maternità a carico dell'Ente previdenziale di categoria e non prevede alcun regime di incompatibilità con l'esistenza di rapporti di convenzione con il S.S.N. da parte della beneficiaria.

I termini e le modalità di domanda introdotti dall'ENPAP, oltre a essere in contraddizione con lo stesso Regolamento dell'Ente per la corresponsione dell'indennità (che non menziona la restrizione inserita invece nel modulo di domanda), risultano persino **incoerenti con i criteri di domanda adottati dalle altre casse di previdenza dei liberi professionisti citati dall'Accordo Collettivo Nazionale degli Specialisti Ambulatoriali (Medici, Veterinari, Biologi, Chimici)**.

Si rileva infatti che le altre casse di previdenza dei liberi professionisti inseriti nell'Accordo Collettivo Nazionale non prevedono, nel proprio modulo di domanda per l'indennità di maternità, la restrizione introdotta invece dalla Cassa di Previdenza degli Psicologi. Ne consegue che le casse di previdenza dei medici-ENPAM, dei veterinari-ENPAV e dei biologi-ENPAB corrispondono una indennità di maternità, seppur limitatamente al periodo eccedente le prime 14 settimane di congedo obbligatorio, per le quali la professionista continua a ricevere da parte dell'Azienda Sanitaria il trattamento economico goduto in servizio (come da Accordo Collettivo Nazionale).
ENPAP al contrario non calcola alcuna indennità.

Tale prassi applicativa introdotta dall'ENPAP si espone a legittimi motivi di critica, specie allorché, e si tratta di ipotesi tutt'altro che infrequente, risulti che l'attività lavorativa in regime di convenzione con il S.S.N. sia in percentuale del tutto minoritaria rispetto al totale dell'attività di Libera Professione.

AUPI: ENPAP indennità maternità Libere Professioniste

L'inequità è evidente confrontando l'Accordo Collettivo Nazionale degli Specialisti Ambulatoriali (il quale come detto sopra prevede che, nel periodo di assenza per gravidanza, l'azienda sanitaria corrisponda il trattamento economico – cioè lo stipendio previsto dalla convenzione stipulata – per un periodo massimo di sole 14 settimane) con l'art. 70 del D.lgs n. 151 del 2001 che prevede: *"Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento."*

La conseguenza paradossale nell'interpretazione dell'ENPAP sarebbe quindi che due libere professioniste che svolgessero analoga attività professionale e che dichiarassero simili redditi professionali, percepirebbero indennità di maternità di importo anche considerevolmente diverso nel caso che una di loro prestasse, anche in quantità trascurabile, servizio come professionista in regime di convenzione con il S.S.N. Quest'ultima infatti non riceverebbe indennità di maternità, in quanto percepirebbe dalla propria Azienda Sanitaria l'ammontare massimo equivalente al proprio stipendio per 14 settimane (i.e. 3 mesi e mezzo), rapportato al tipo di contratto effettivamente in essere (che potrebbe prevedere ad esempio anche poche ore settimanali ed essere pertanto di importo esiguo), invece di poter beneficiare di un'indennità calcolata in percentuale su tutto il proprio reddito professionale da lavoro autonomo relativo a 5 mesi (che potrebbe verosimilmente raggiungere livelli ben più alti).

In sostanza, si potrebbe anche determinare una discriminazione al rovescio in quanto la professionista che più ha complessivamente contribuito per la copertura del "rischio" della maternità presso la propria cassa di previdenza si troverebbe a percepire l'indennità di minore importo (sarebbe in teoria sufficiente una sola ora di convenzione alla settimana per far decadere il diritto all'indennità di maternità).

Non pare quindi, anche in una prospettiva di interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che l'attività di libera professione di una Psicologa in regime di convenzione con il S.S.N. possa legittimare l'esclusione dell'indennità di maternità a carico dell'ente di previdenza di categoria, al quale la professionista ha versato la totalità dei contributi previdenziali. Ciò determinerebbe una, sin troppo evidente, disparità di trattamento, con conseguente violazione del precetto dell'art. 3 Cost., rispetto ad un'altra professionista che, priva di contratto di convenzione, presentasse pari requisiti reddituali.

Più in generale quindi, nei confronti dei liberi professionisti titolari di ore di convenzione con il SSN si **verifica sempre** una discriminazione nel calcolo dell'indennità di maternità, essendo calcolata questa, nel migliore dei casi, sui 1,5/12esimi del reddito complessivo (un mese e mezzo su dodici) anziché sui 5/12esimi (5 mesi su dodici) che vengono considerati invece per gli stessi professionisti che non prestano servizio di convenzione.

Nel caso poi delle Psicologhe libere professioniste Convenzionate a tempo indeterminato, l'ente previdenziale di categoria ENPAP non interviene neppure per il mese e mezzo (1,5/12esimi) garantito invece dalle altre Casse di Previdenza sopra citate, negando nel contempo l'integrazione al raggiungimento dell'indennità minima che ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 151 del 2001 *"non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo"*

Essendo evidentemente la norma di legge che regola la materia comune a tutti gli enti Previdenziali e alla luce di quanto sopra, si chiede espresso parere in merito alla corretta modalità di calcolo dell'indennità di maternità da parte dell'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi nei casi di specie.

Distinti saluti
Roma 8 febbraio 2013



Il Segretario Generale
Dott. Mario Sellini
Mario Sellini

INTERPELLO N. 22/2013

Roma, 4 luglio 2013



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

All'Associazione Unitaria Psicologi Italiani

prot. 37/0012265

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – artt. 70 e 71 del D.Lgs. n. 151/2001 – indennità di maternità per libere professioniste psicologhe in rapporto di convenzione con il S.S.N.

L'Associazione Unitaria Psicologi Italiani – AUPI – ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 151/2001, nell'ipotesi di lavoratrice madre che esercita la libera professione di psicologa senza vincolo di subordinazione.

In particolare, si chiede se la suddetta lavoratrice – obbligatoriamente iscritta all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP) – abbia o meno diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità per il periodo di 5 mesi ai sensi delle disposizioni normative sopra citate, anche nel caso in cui la stessa espleti parte dell'attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dei menzionati artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 151/2001, recanti la disciplina della corresponsione dell'indennità di maternità alla categoria delle lavoratrici che svolgono attività libero professionale in forma autonoma.

La prima delle due norme citate dispone che le libere professioniste, iscritte ad un Ente che gestisce forme di previdenza obbligatoria di cui alla tabella D del medesimo Decreto – tra cui è annoverato anche l'ENPAP – hanno diritto “*per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa*” al riconoscimento di una indennità di maternità in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del **reddito professionale da lavoro autonomo**, percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

In virtù della medesima disposizione, l'indennità- *“in ogni caso (...) non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo”* (art. 70, comma 3);

- *“l'indennità (...) non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente”* (art. 70, comma 3 bis).

Si sottolinea inoltre che, ai sensi dell'art. 71, l'indennità in argomento viene corrisposta dal competente Ente di previdenza, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, a seguito di presentazione di apposita domanda corredata da dichiarazione attestante, ex D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI del medesimo Decreto.

Dalla lettura della disposizione da ultimo menzionata si evince che l'erogazione dell'indennità di maternità da parte dell'Ente previdenziale di categoria **risulta ammissibile solo nella misura in cui la medesima professionista non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente ovvero autonoma o come imprenditrice agricola e commerciante**. L'art. 4 del Regolamento per la corresponsione dell'indennità di maternità dell'ENPAP afferente alle ipotesi di incumulabilità precisa, peraltro, che *“ove si svolga un lavoro part-time, l'Ente integra la prestazione percepita (...) sino alla concorrenza della misura minima prevista dall'ENPAP stesso”*.

Occorre al riguardo precisare che la contrattazione collettiva di settore aveva equiparato la tutela delle psicologhe ambulatoriali a tempo indeterminato a quella prevista nel settore pubblico contrattualizzato, prevedendo l'erogazione dell'intera retribuzione goduta in attività di servizio per tutti i periodi di astensione obbligatoria previsti per le lavoratrici dipendenti (cfr. art. 16, commi 4 e 5, all. 1, D.P.R. n. 446/2001 *“Regolamento per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali”*). A tale previsione va ricondotta la disposizione di cui all'art. 4, Regolamento ENPAP per la corresponsione dell'indennità di maternità.

L'art. 37, comma 4, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della L. n. 833/1978 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e succ. mod. ed integrazioni stabilisce che: *“allo specialista ambulatoriale e al professionista **a tempo indeterminato**, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto dei 6 anni, l'azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei 6 mesi”*.

Dal combinato disposto delle norme sopra riportate, deriva che il principio di incumulabilità può comunque trovare applicazione esclusivamente per il periodo delle quattordici settimane già coperto da erogazione del trattamento di maternità, ma non in relazione al restante periodo, non pagato fino al raggiungimento dei 5 mesi previsti *ex lege*.

Ciò premesso, si ritiene che il principio della c.d. incumulabilità trovi applicazione anche con riferimento all'ipotesi in cui la lavoratrice espleti parte dell'attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale svolgendo il rapporto di lavoro con modalità autonoma coordinata e continuativa nell'ambito di Aziende Sanitarie o Strutture Militari (D.P.R. n. 446/2001).

A tale ultimo proposito si sottolinea, innanzitutto, che i professionisti in convenzione sono tenuti a costituire la propria posizione previdenziale presso l'ENPAP, tant'è che l'art. 4 *bis* del regolamento dell'Ente stabilisce che il relativo obbligo contributivo può essere assolto anche *“mediante la contribuzione complessivamente versata direttamente all'Ente **da istituzioni ed enti pubblici e privati (...)** in applicazione di accordi collettivi nazionali”*.

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, in risposta alla problematica sollevata, si ritiene che le libere professioniste psicologhe, iscritte all'ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il S.S.N. hanno diritto, inoltrando specifica domanda all'Ente di categoria, alla integrazione dell'indennità di maternità di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

SC/ADB - 1471



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale per le Politiche
Previdenziali e Assicurative**
Divisione VI
Vigilanza sugli Enti Previdenziali
Privatizzati e Privati

All' ENPAP
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Psicologi
Via Andrea Cesalpino, 1
00161 ROMA

e, p.c.,

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
I.GE.SPE.S. – Ufficio I
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

CdG: MA004.A007.11433
PSIC-L-55

OGGETTO: ENPAP - Delibera del Consiglio di Amministrazione n.73 del 13 dicembre 2013. Determinazione del trattamento integrativo di maternità per le psicologhe libere professioniste in regime di convenzione con il S.S.N. Richiesta di approvazione ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

Con nota del 13 gennaio u.s., l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) ha chiesto l'approvazione, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 1994, n.509, della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 13 dicembre 2013, con la quale la Fondazione ha definito le modalità di attuazione della risposta all'interpello n. 22/2013 del 4 luglio 2013. Con la delibera in esame l'Ente ha esteso alle "libere professioniste psicologhe, iscritte all'ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il S.S.N.", per i periodi di assenza dal servizio per gravidanza o puerperio, l'indennità di maternità di cui agli artt. 70 e ss. del d.lgs. n. 151/2001. Tale indennità viene riconosciuta ad integrazione dei periodi coperti da trattamento economico, ai sensi dell'art. 37, comma 4, dell'Accordo Collettivo Nazionale del 27 maggio 2009 (disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
Via Flavia, 6 – 00187 Roma
Tel. 06 46832289 Fax. 06 47883234
E-mail: Div06Previdenza@lavoro.gov.it

~ 1 ~

Recensioni

a cura di Giovanni Cavadi



Leonardo Abazia, Il lato oscuro dell'amore. Lo stalking: comprendere e riconoscere il fenomeno attraverso il racconto di storie vere. (Contributi) Angela Cascella. Collana Self-help, pp. 144, 1ª edizione 2015, € 19,00.

L'idea di questo testo nasce dal desiderio dell'Autore, Dott. Leonardo Abazia, Psicologo e Psicoterapeuta, Direttore dell'Istituto Campano di Psicologia Giuridica di Napoli, di contribuire a quel processo di consapevolezza, reale e concreta, intrapreso nel panorama scientifico e delle politiche sociali, orientato a diffondere la cultura psicosociale nell'ambito dell'ormai noto fenomeno dello "stalking".

Come sappiamo, la realtà delle molestie e delle minacce assillanti, identificata dal termine anglosassone, sta suscitando negli ultimi tempi molto interesse, soprattutto a partire dall'approvazione del decreto legislativo che ha previsto una sanzione penale per questo tipo di comportamenti (art. 612 bis c.p.). Anche rappresentando una manifestazione primitiva, antica e complessa nello scenario delle dinamiche relazionali umane, al giorno d'oggi suscita molta curiosità e solleva molteplici domande, considerata l'evoluzione della sensibilità da parte dell'uomo alle problematiche sociali che coinvolgono le fasce "deboli" della comunità. Anche dal punto di vista mediatico, si assiste attualmente ad una maggiore attenzione a questo fenomeno, che sembrerebbe accendere un desiderio di conoscenza ed approfondimento davvero in chiunque: soggetti rimasti coinvolti in vicende di questo genere, famiglie, persone comuni, figure professionali di aiuto come psicologi, psichiatri, medici, avvocati ma anche figure pubbliche e dello spettacolo, che vengono spesso fatte oggetto di stalking proprio per la posizione che occupano, ed in qualche caso stanno portando sotto i riflettori le proprie personali esperienze.

Questo testo coglie in pieno questo aspetto del fenomeno e la sua contestualità, snodandosi attraverso diversi punti di vista, che possano percorrere interamente le varie sfaccettature del comportamento di "stalking", ed offrire una panoramica che ne illustri le differenti dimensioni. Il prologo si caratterizza per una immediata intensità comunicativa, introducendo al tema del testo attraverso la modalità narrativa più autentica e emotivamente coinvolgente, quella della "storia", esplicitata nella forma di un vero e proprio diario settimanale dei pensieri che attanagliano la mente di uno stalker. Segue una dettagliata analisi del fenomeno attraverso la sua lettura in chiave storica, il focus sulle dinamiche che rendono peculiare la relazione tra stalker e stalkizzato, l'approfondimento rispetto alle nuove forme che assume lo stalking alla luce del progresso tecnologico e dei nuovi mezzi di comunicazione, anche tra gli adolescenti, in riferimento, ad esempio al cyber-

stalking. Questa parte appare un contributo indispensabile a chiarire dal punto di vista scientifico gli aspetti psicosociali, psicodinamici e psicopatologici del fenomeno. Nella terza parte del testo si approda ad un insieme di apporti quasi documentaristici relativi a questo argomento. In tale prospettiva si illustrano, nuovamente attraverso la modalità delle “storie”, le visioni delle vittime e degli operatori. Naturalmente ciascun racconto si riferisce a fatti realmente avvenuti e relazionati agli scopi del testo. L'Autore riferisce di quanto appaia rilevante, innanzitutto, la necessità di ritornare indietro nella storia e di ripercorrerla per comprendere appieno il costrutto dello stalking e le sue dinamiche socio-antropologiche, oggi ben rappresentate in quello che viene definito “incastro vittima-stalker”. Sebbene, difatti, l'interesse per questo argomento rappresenti un fatto relativamente recente, costituisce più specificamente una sorta di “risveglio” delle coscienze, di focus attenzionale ad un problema epidemiologicamente diffusissimo e radicato da moltissimo tempo nel tessuto sociale. Gli episodi tutt'altro che isolati, legati a tale fenomeno, come ben chiarito dall'Autore, apparirebbero addirittura frequenti tra quelle comunemente definite come “normali relazioni di coppia”. Come purtroppo possiamo evincere anche dai molteplici episodi di cronaca, la maggior parte dei casi andrebbero in scena prevalentemente all'interno delle mura domestiche, un contesto che dovrebbe costituire riparo e rifugio e che invece può trasformarsi in un luogo di invischiamento, dove la molestia, l'ossessione, la persecuzione si declinano facilmente nelle vesti di dinamiche amorose “passionali”. Anche con il contributo del presente testo veniamo ulteriormente a conoscenza di quello che costituirebbe il profilo medio dello stalker, rappresentato generalmente da una figura di sesso maschile, più spesso ex partner piuttosto che partner, di compagne che

avrebbero interrotto o desidererebbero interrompere la loro relazione amorosa. Ma cos'è che innesca veramente l'insieme dei comportamenti all'origine dello “stalking”? Il testo illustra come gli intenti all'origine di questa manifestazione possano essere molteplici e vari: il tentativo di ristabilire a tutti i costi il legame incrinato con il partner, un forte sentimento manifesto dai toni accesi e tipicamente aggressivi come la gelosia o addirittura il desiderio rancoroso di vendetta a seguito di quelli percepiti come gravissimi torti subiti, la dipendenza affettiva che si connota ossessivamente, o ancora un profondo desiderio di esercitare un controllo sulla persona amata, manifestando in qualche modo il proprio potere e la propria forza allo scopo di rinforzarne i tratti di sudditanza. Viene fatto presente come sia possibile che una percentuale di questi persecutori possa soffrire di specifici disturbi psicopatologici o fare abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, anche se nel comportamento stalkizzante in sé ci sarebbe sempre da ravvisare una “caratterialità” singolare, sicuramente carente dal punto di vista relazionale e spesso ferita traumaticamente in fasi precoci della vita. In conclusione, si argomenta quindi una tematica tristemente coinvolgente ed attuale, ahinoi dalle proporzioni abnormi, che non può che meritare un'attenzione costante e puntuale da parte di tutti, e rispetto alla quale le riflessioni, le trattazioni, le divulgazioni non andrebbero mai considerate in eccesso. Questo testo rappresenta sicuramente una delle preziose occasioni di conoscenza, comprensione e perché no prevenzione, poiché facilita una visione cosciente e completa del problema, e perviene ad una riflessione conclusiva univoca, legata cioè all'abissale differenza tra la declinazione di questo tipo di “oscuri sentimenti” e quello che rappresenta l'Amore, nella sua più autentica espressione.

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

SEGRETERIA NAZIONALE

MARIO SELLINI
 SEGRETARIO GENERALE
 Tel. 0968/76244 - 348/4112553
 e.mail: mariosellini@gmail.com

VITO TUMMINO
 Tesoriere
 Tel. 031/523327 - 348/4112554
 e.mail: vitummino@gmail.com

CHIARA GUELLA
 333/4419094
 e.mail: chiara.guella@apss.tn.it

NATALIO FLARA'
 Tel. 085/8020305 - 348/4112558
 e.mail: natalio.flara@gmail.com

ELISABETTA CORTI
 334/6783363
 e.mail: betta.corti@virgilio.it

DOMENICO PUTZOLU
 Tel. 0783/290326
 e.mail: narbo.domenico@gmail.com

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

MEMBRI

ACQUADRO LOREDANA	015/9899853	GENTILE SALVATORE	0835/986450	PETRUZZIELLO M. GRAZIA	328/8250551
ACETO CLAUDIA	0141/487651	GIAMBUZZI ROBERTO	085/9173275	PUTZOLU DOMENICO	0783/290326
ALBIERO DAVIDE	0445/313811	GIANATTI DANIELA	328/2865763	RASSU MARIA ROSA	079/9959809
ALESSANDRONI VINICIO	0736/844413	GUELLA CHIARA	333/4419094	RICCIO DOMENICO	339/4864048
ARCICASA ANGELO	335/5995602	INFURCHIA GIUSEPPE	0922/733580	ROSSINI MARIO	335/5995603
BALDASSARRE GIROLAMO	0874/823714	INNEO GIUSEPPE	338/4678461	RUBINO VINCENZO	349/7923121
BINI LAURA	339/5324246	LAZZARI DAVID	0744/423871	SALINO PAOLA	349/5624609
CALLONI GIOVANNI	329/7509118	LIO SONIA	335/6677205	SALTARINI DORIS	335/6301874
CALVANI ROBERTO	0432/553571	LOMBARDO ARMODIO	338/1429311	SANTORO LUCIA	347/5737814
CANNIZZARO CATERINA	393/2050574	LUCCHI ADELE	0547/302689	SCACCIANI RAFFAELLA	0161/250097
CARTISANO ORLANDO	0963/591650	MANGIFESTA ANNA	333/4690308	SCARDILLI SALVO	095/894367
CASSELLA SERGIO	349/8823605	MARENCO GIANCARLO	0141/392729	SELLINI MARIO	0968/76244
CASULA SEVERINO	388/6154491	MEGNA FRANCESCO	0962/924262	SEMENTA STEFANIA	328/4134609
CERIONI ANNA GRAZIA	0721/882849	MENEGHINI CRISTINA	0532/235428	SERRA LETIZIA	0131/443370
CIRIGLIANO PASQUALE	328/7507378	MERCURI EUGENIO	0968/25331	SGARBI CINZIA	347/2738044
CORTI M. ELISABETTA	0341/482387	MERLINI FRANCO	02/58013132	SOLARI SILVANO	345/4258568
D'ANGELO ANNA	0885/781776	MICOZZI MAURIZIO	0734/965752	SOPPELSA ALESSIO	0471/907470
DE LUCA VERA	039/2717478	MIGLIO VIRGINIA	347/3173998	SPITALE GIUSEPPE	0931/582458
DE PASQUALE AMELIA	339/2753414	NARDO GIAMPIETRO	348/9335893	TADDEI BRUNO	051/6224285
DI GIAMMARCO GILDA	0861/591737	NOVELLI STEFANO	0385/582902	TAGLIAMONTE MARIA	338/2137311
DORDONI GIORDANA	338/7404609	PAINI GIANCARLA	347/2211654	TRIGLIA ANGELO L.	328/6231685
FLARA' NATALIO	0861/8020305	PALMA G. LUIGI	0836/554819	TRISTAINO FRANCESCO	0984/73392
FRATI FULVIO	349/0775079	PALMIERI GIOVANNI	0835/253952	TUMMINO VITO	031/523327
GAETA NICOLA	0883/483439	PASCALI FERRUCCIO	340/4073885	ZAVAGLIA SALVATORE	328/4188758
GARAU TULLIO	347/5278967	PAZZAGLIA ANTONELLA	0733/900316	ZULLO CLAUDIO	081/2546455
GATTI RITA	339/3844751	PEIS RINALDO	347/2727886		

PROBIVIRI

ACETO CLAUDIA	0141/487651	cla.aceto@gmail.com
ABAZIA LEONARDO	335/7406044	leonardoabazia@libero.it
GHIANI MARIA CARMEN	338/3700477	mariacarmen.ghiani@tin.it
MANIGLIA RAFFAELE	0832/661083	raffaelemaniglia@gmail.com
MOSANGHINI RENZO	340/3672928	renzomosanghini@virgilio.it

REVISORI DEI CONTI

CAMPOLO FORTUNATO	0964/20494	fortunatocampolo@virgilio.it
CHIAVARO CLAUDIO	0874/409389	cchiavaro@libero.it
LIO SONIA	335/6677205	smdb@inwind.it
MENGHINI GIACOMO	06/98340888	giacomomenghini@libero.it
POLI GIACOMO	0376/919155	giacomopoli53@tiscali.it

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

CONFERENZA DELLE REGIONI

MARENCO GIANCARLO

SEGRETARIO REGIONALE PIEMONTE
Tel. 0141/487651
giancarlomarenco@tin.it

SALINO PAOLA

SEGRETARIO REGIONALE VAL D'AOSTA
Tel. 349/5624609
salino.p@tiscali.it

ZAVAGLIA SALVATORE

SEGRETARIO REGIONALE LOMBARDIA
Tel. 328/4188758
szavaglia@tin.it

SOPPELSA ALESSIO

SEGRETARIO PROVINCIALE BOLZANO
alessio.soppelsa@asbz.it

GUELLA CHIARA

SEGRETARIO PROVINCIALE TRENTO
Tel. 333/4419094
chiara.guella@apss.tn.it

ARCICASA ANGELO

SEGRETARIO REGIONALE FRIULI
Tel. 335/5995602
arcicasa@tiscali.it

NARDO GIAMPIETRO

SEGRETARIO REGIONALE VENETO
Tel. 348/9335893
giampietronardo@interfree.it

SOLARI SILVANO

SEGRETARIO REGIONALE LIGURIA
Tel. 345/4258568
silvanus49@gmail.com

TADDEI BRUNO

SEGRETARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Tel. 051/6224285
b.taddei@ausl.bologna.it

CERIONI ANNA GRAZIA

SEGRETARIO REGIONALE MARCHE
Tel. 0721/882849
annagrazia.cerioni@gmail.com

SANTORO LUCIA

SEGRETARIO REGIONALE TOSCANA
Tel. 347/5737814
firsir@teletu.it

LAZZARI DAVID

SEGRETARIO REGIONALE UMBRIA
Tel. 0744/423871
lazzarid@aospertni.it

INNEO GIUSEPPE

SEGRETARIO REGIONALE LAZIO
Tel. 338/4678461
giuseppe.inneo@fastwebnet.it

FLARÀ NATALIO

SEGRETARIO REGIONALE ABRUZZO
Tel. 348/4112558
natalio.flara@gmail.com

BALDASSARRE GIROLAMO

SEGRETARIO REGIONALE MOLISE
Tel. 0874/823714
girolamo.baldassarre@tin.it

ZULLO CLAUDIO

SEGRETARIO REGIONALE CAMPANIA
Tel. 081/2546455
clazullo@tin.it

PALMA GIUSEPPE LUIGI

SEGRETARIO REGIONALE PUGLIA
Tel. 348/7719657
xkpal@tin.it

GENTILE SALVATORE

SEGRETARIO REGIONALE BASILICATA
Tel. 0835/986450
salvatoregentile4@virgilio.it

LOMBARDO ARMODIO

SEGRETARIO REGIONALE CALABRIA
Tel. 338/1429311
armlomba@tin.it

SCARDILLI SALVATORE

SEGRETARIO REGIONALE SICILIA
Tel. 095/320955
salvo_scardilli@virgilio.it

PUTZOLU DOMENICO

SEGRETARIO REGIONALE SARDEGNA
Tel. 0783/290326
narbo.domenico@gmail.com

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

PIEMONTE

Segretario Regionale

MARENCO Giancarlo 0141/487651

Segretari Provinciali

AL SERRA Letizia 0131/443370
 AT ACETO Claudia 0141/487651
 CN DI VITA Miriam 338/5700322
 NO PROTTI Antonella 333/2026402
 VC SCACCONI Raffaella 0161/250097
 BI ACQUADRO Loredana 015 /9899853
 VB LIO Sonia 335/6677205
 TO PERETTI Paolo 335/6127875

VAL D'AOSTA

Segretario Regionale

AO SALINO Paola 349/5624609

LOMBARDIA

Segretario Regionale

ZAVAGLIA Salvatore 328/4188758

Segretari Provinciali

MI città MERLINI Franco 02/58013132
 MI Nord DE LUCA Vera 039/2717478
 MI Sud CALLONI Giovanni 329/7509118
 BG RUBINO Vincenzo 349/7923121
 BS CIRIGLIANO Pasquale 328/7507378
 CO GIOSSI Paola 031/370243
 LC CORTI M. Elisabetta 0341/482387
 LO CANNIZZARO Caterina 393/2050574
 CR POLI Giacomo 0376/919155
 MN BINI Laura 339/5324246
 PV NOVELLI Stefano 0385/582902
 SO GIANATTI Daniela 328/2865763
 VA ROSSINI Mario 335/5995603
 LP/CO PAINI Giancarla 347/2211654
 LP/CO SALTARINI Doris 335/6301874

PROV. BOLZANO

BZ SOPPELSA Alessio 0471/907470

PROV. TRENTO

TN GUELLA Chiara 333/4419094

VENETO

Segretario Regionale

NARDO Giampietro 348/9335893

Segretari Provinciali

BL TURCO Luigi 338/7752577
 TV CASSELLA Sergio 349/8823605
 VR BRONZATO Gigliola 348/5118270
 VI ALBIERO Davide 0445/313811
 PD BONAMICI Marco 349/2410485
 RO POZZATO Patrizia 347/8172010
 VE SERRA Emilia 347/6443810

FRIULI

Segretario Regionale

ARCICASA Angelo 335/5995602

Segretari Provinciali

UD CALVANI Roberto 0432/553571
 PN MASCI Silvia 0434/553631

LIGURIA

Segretario Regionale

SOLARI Silvano 345/4258568

Segretari Provinciali

GE SOLARI Silvano 345/4258568
 IM PRIVITERA Angela 347/4251121
 SP D'IMPORZANO Agostino 349/8339603
 SV MARTIN Rosa Maria 347/2592282

EMILIA ROMAGNA

Segretario Regionale

TADDEI Bruno 051/6224285

Segretari Provinciali

FE MENECHINI Cristina 0532/235428
 MO SGARBI Cinzia 347/2738044
 FO LUCCHI Adele 0547/302689
 PC DORDONI Giordana 338/7404609
 RA MACCOLINI Diana 0544/213421
 RE BENEDETTI Annalisa 0522/850418
 PR FRATI Fulvio 349/0775079
 BO TADDEI Bruno 051/6224285
 RI NOVAGA Annarosa 0541/698772

MARCHE

Segretario Regionale

CERIONI Anna Grazia 0721/882849

Segretari Provinciali

AN GATTI Rita 339/3844751
 AP ALESSANDRONI Vinicio 0736/844413
 PS CONTARDI M. Cleofe 0721/739722
 MC PAZZAGLIA Antonella 0733/900316
 FM MICOZZI Maurizio 348/2630003

TOSCANA

Segretario Regionale

SANTORO Lucia 347/5737814

Segretari Provinciali

AR FARNETANI Edi 0575/658158
 GR PETRUZZIELLO M. Grazia 328/8250551
 FI SANTORO Lucia 347/5737814
 LI ARTICO Nicola 0586/614258
 LU TOCCHINI Stefania 0583/700132
 PT/PI TIMPANO Marco 0587/273378
 SI GAROSI Simona 347/7656675

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

PO DEGLI INNOCENTI Dario 0574/21135
MS TIMPANO Marco 0587/273378

UMBRIA

Segretario Regionale

LAZZARI David 0744/205332

Segretari Provinciali

PG ANGELUCCI Paola 347/3360618
TR BELLANCA Rita 349/3323542

LAZIO

Segretario Regionale

INNEO Giuseppe 338/4678461

Segretari Provinciali

RM Centro GASPA Piero 335/8281510
RM Sud-Est INNEO Giuseppe 338/4678461
FR MACIOCIA Lucio 338/5674638
LT SANAPO Aldo 338/2687293
RI BERNARDINI Enrico 0746/278927
VT CAVASINO Sergio 0761/339232

ABRUZZO

Segretari Provinciali

AQ VALDO Franca 338/3371157
CH GIAMBUZZI Roberto 085/9173275
TE DI GIAMMARCO Gilda 338/9078463
PE SARTORELLI M. Chiara 347/5142566

MOLISE

Segretario Regionale

BALDASSARRE G. 0874/823714

Segretari Provinciali

IS DE PASQUALE Amelia 339/2753414
CB MANGIFESTA Anna 333/4690308

CAMPANIA

Segretario Regionale

ZULLO Claudio 081/2546455

Segretari Provinciali

NA ABAZIA Leonardo 335/7406044
AV SEMENTA Stefania 328/4134609
BN D'ANGELIS E. 0824/313790
CE RICCIO Domenico 339/4864048
SA TAGLIAMONTE Maria 338/2137311

PUGLIA

Segretario Regionale

PALMA Giuseppe 348/7719657

Segretari Provinciali

BA MIGLIO Virginia 347/3173998
BR CIRACÌ Carmelo 340/9383794
FG D'ANGELO Anna 0885/781776
LE PASCALI Ferruccio 340/4073885
TA PICCINNI Anna 392/0924688
BT GAETA Nicola 0883483439

BASILICATA

Segretario Regionale

GENTILE Salvatore 0835/986450

Segretari Provinciali

PZ LETTINI Gianfranco 0972/39239
MT PALMIERI Giovanni 0835/253952

CALABRIA

Segretario Regionale

LOMBARDO Armodio 338/1429311

Segretari Provinciali

RC TRIGLIA A. Luigi 328/6231685
CZ MERCURI Eugenio 0968/25331
CS TRISTAINO Francesco 0984/464048
KR MEGNA Francesco 0962/962568
VV CARTISANO Orlando 0963/591650

SICILIA

Segretario Regionale

SALVO Scardilli 095/320955

Segretari Provinciali

AG INFURCHIA Giuseppe 0922/832757
CL SAMMARTINO Giuseppina 333/5942289
CT SCARDILLI Salvo 095/320955
EN CASTROGIOVANNI Filippo 0935/697061
ME PIROMALLI Carlo 090/2224925
RG GUASTELLA Salvatore 335/5713051
SR SPITALE Giuseppe 0931/582458
TP NOCERA Giacomo 0923/472259
PA MUSCATO Rino 335/6944998

SARDEGNA

Segretario Regionale

PUTZOLU Domenico 0783/290326

Segretari Provinciali

CA GARAU Tullio 347/5278967
NU CASULA Severino 388/6154491
OR PEIS Rinaldo 347/2727886
SS RASSU M. Rosa 079/9959809

DIPENDENTI / AZIENDE SANITARIE

(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

AREA AUIPI

ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI

Al Sig. Direttore generale
Al Serv. Economico - Finanziario (ASL. n. _____)
dell'Ente: _____

Alla Segr. Iscritti F.A.S.S.I.D. Area AUIPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall'Ente)

Oggetto: **ISCRIZIONE F.A.S.S.I.D. Area AUIPI e delega alla riscossione dei contributi sindacali**

La/il sottoscritt _____

dipendente con la qualifica di:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Dirigente Psicologo | <input type="checkbox"/> Dirigente Fisico |
| <input type="checkbox"/> Dirigente Biologo | <input type="checkbox"/> Dirigente Medico |
| <input type="checkbox"/> Dirigente Chimico | |

Servizio o Presidio _____

Tel. Servizio _____ / _____

ai sensi delle norme vigenti autorizza l'Amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile a favore di F.A.S.S.I.D. Area AUIPI per un importo percentuale e secondo le modalità a lato indicate dalla stessa Organizzazione Sindacale.

La/il sottoscritt _____ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di _____
dell'anno _____;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt _____, ai sensi della Legge sulla Privacy, autorizza F.A.S.S.I.D. Area AUIPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.

Data _____

FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____

**Al Servizio Economico-Finanziario
Modalità di riscossione dei contributi sindacali
F.A.S.S.I.D. Area AUIPI
per l'anno in corso e sino a nuovo avviso.**

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri organi statuari comuniciamo che i contributi sindacali dovranno essere versati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i primi 5 giorni del mese successivo,

**mediante versamento su c.c.p. n° 72492028
o Bonifico postale con cod. IBAN:
IT68M076010320000072492028**

intestato a

**AUIPI
Via Arenula 16 - 00186 ROMA**

Il contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

per i dipendenti da tutte le Amministrazioni, pubbliche o private: l'uno per cento (1%) sul totale onnicomprensivo del netto variante in ciascuna busta paga mensile.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato il mese di competenza ed il numero degli iscritti ed i loro nominativi, distinti fra deleghe semplici e doppie deleghe; ed inoltre la città sede dell'Amministrazione, perché la numerazione delle Aziende Sanitarie non è sufficiente ad identificarla. Va evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni necessarie.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

**A cura del Collega la scheda d'iscrizione dev'essere
inviata in copia protocollata dall'Ente ad:**

**AUIPI
via Arenula 16
00186 ROMA
fax 06/68803822 e tel. 06/6893191**

ADESIONE LIBERI PROFESSIONISTI:

Io sottoscritt _____ chiedo con la presente l'iscrizione all'*AUPI - Associazione Unitaria Psicologi Italiani*, conseguentemente di ricevere regolarmente AUPI-Notizie ed ogni altra competente comunicazione, e veder tutelata dal Sindacato la mia posizione personale di psicologo _____.

La quota associativa è di: € 50,00 per chi ha un reddito annuo inferiore a € 15.000,00
 € 100,00 per chi ha un reddito annuo superiore a € 15.000,00

Allego copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 o Bonifico postale con cod. IBAN: IT68M0760103200000072492028 intestato *Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 - 00186 Roma* di € _____ per la quota associativa relativa all'anno solare 2015 dovuta in qualità di:

LP Libera/o Professionista, tel. studio: ____/____ fax _____

ADESIONE CONVENZIONATI E DIPENDENTI PRIVATI:

Io sottoscritt _____ chiedo con la presente l'adesione all'*Aupi - Associazione Unitaria Psicologi Italiani*, conseguentemente di ricevere regolarmente AUPI-Notizie ed ogni altra competente comunicazione.

Allego copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 o Bonifico postale con cod. IBAN: IT68M0760103200000072492028 intestato *Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 - 00186 Roma* di € _____

per la quota d'adesione relativa all'anno solare 2015 dovuta in qualità di:

La quota associativa è di: € 50,00 per chi ha un reddito annuo inferiore a € 15.000,00
 € 100,00 per chi ha un reddito annuo superiore a € 15.000,00

CO Convenzionata /o con GeG con Min. Difesa con altro _____
(Dati Ente tel. lavoro ____/_____)

SP Dipendente da Ente Sanitario Privato (*non Aris/Aiop*)
(Dati Ente tel. lavoro ____/_____)

DP Laureato in Psicol. Dipendente da ditta Privata/Ente non Sanitario
(Dati Ditta/Ente tel. lavoro ____/_____)

ADESIONE NON OCCUPATI E PENSIONATI:

Io sottoscritt _____ chiedo con la presente l'adesione all'*Aupi - Associazione Unitaria Psicologi Italiani*, conseguentemente di ricevere regolarmente AUPI-Notizie ed ogni altra competente comunicazione.

Allego copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 o Bonifico postale con cod. IBAN: IT68M0760103200000072492028 intestato *Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 - 00186 Roma* di € _____

per la quota d'adesione relativa all'anno solare 2015 dovuta in qualità di:

XD € 50,00 Laureato in Psicologia non occupato Data di nascita _____
 ST € 50,00 Studente in Psicologia Università di _____
 PE € 50,00 Pensionato

RICHIESTA DI ABBONAMENTO per l'anno 2015:

€ 155,00 (Abbonamento AUPI-Notizie per Enti ed Associazioni e per coloro che dichiarino di non voler aderire all'*Aupi*. Vengono inviati tutti i numeri usciti nell'anno)

Il/la sottoscritt _____, ai sensi della vigente legge sulla Privacy, autorizza l'*AUPI* al trattamento di questi dati per i legittimi fini associativi e sindacali, di informazione, coinvolgimento e sensibilizzazione, riservandosi di limitare o revocare tale autorizzazione in qualunque momento.

AUPI-Notizie verrà inviato al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____

A cura del/la Collega la scheda d'iscrizione dev'essere inviata, corredata dalla fotocopia del versamento, ad:

AUPI Via Arenula, 16 - 00186 ROMA
Fax 0668803822 - Tel. 066893191.

Riportare sulla causale se si tratta di rinnovo o di nuova iscrizione.

Sotto la propria responsabilità il collega dovrà annotare sulla scheda, barrando l'apposita casella, il proprio status (da cui dipende la misura della quota annua).

firma: _____

CONVENZIONATI AZIENDE SANITARIE

(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)



AUPI
ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI
Cod. Fisc. AUPI 96011290044

Al Sig. Direttore generale
Al Serv. Economico - Finanziario (ASL. n. _____)
dell'Ente: _____

Alla Segr. Iscritti AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall'Ente)

Oggetto: **ISCRIZIONE all'AUPI e delega alla riscossione dei contributi sindacali**

La/il sottoscritt _____

Convenzionato ACN 8/7/10 per n° _____ ore/sett
Dichiaro di essere titolare per complessive n° _____
ore/settimanali presso le altre seguenti Aziende Sanitarie:

Servizio o Presidio _____

Tel. Servizio _____/_____

ai sensi delle norme vigenti autorizza l'Amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile a favore del sindacato AUPI per un importo percentuale e secondo le modalità a lato indicate dalla stessa Organizzazione Sindacale.

La/il sottoscritt _____ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di _____
dell'anno _____;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt _____, ai sensi della Legge sulla Privacy, autorizza l'AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.

Data _____

FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____

Al Servizio Economico-Finanziario Modalità di riscossione dei contributi sindacali AUPI per l'anno in corso e sino a nuovo avviso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri organi statuari comuniciamo che i contributi sindacali dovranno essere versati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i primi 5 giorni del mese successivo,

mediante versamento su c.c.p. n° 72492028
o Bonifico postale con cod. IBAN:
IT68M076010320000072492028
intestato a AUPI - Via Arenula 16 - 00186 ROMA

Il contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

per i Convenzionati (quota fissa):

- € 7.75 mensili per incarichi da 1 a 12 ore settimanali.
- € 11.35 mensili per incarichi da 13 a 24 ore settimanali.
- € 13.95 mensili per incarichi da 25 a 38 ore settimanali.

In caso di incarichi presso più Aziende Sanitarie il monte ore deve essere calcolato sommando le ore complessive, la relativa trattenuta deve tuttavia essere effettuata solo dalla ASL alla quale la presente è indirizzata.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato: il mese di competenza, il numero degli iscritti ed i loro nominativi, la città e la sede dell'Amministrazione, perché la numerazione delle Aziende Sanitarie non è sufficiente ad identificarla. Va sempre evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni essenziali.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale AUPI
MARIO SELLINI

**A cura del Collega la scheda d'iscrizione dev'essere
inviata in copia protocollata dall'Ente ad:**
AUPI via Arenula 16 - 00186 ROMA
fax 06/68803822 e tel. 06/6893191

FORM-AUPI

È nata la Federazione delle Società Scientifiche di Psicologia per costituire, salvaguardando l'autonomia e la specificità di ognuna, una esperienza comune in grado di riunire gli sforzi e di finalizzarli verso obiettivi concreti, quali la diffusione e l'informazione delle iniziative scientifiche all'interno e all'esterno della categoria,

STATUTO
Federazione Italiana delle Società Scientifiche di Psicologia
F. I. S. S. P.

Ente associativo non commerciale

Art. 1. È costituita con atto pubblico una Federazione delle Società Scientifiche Italiana di Psicologia - F.I.S.S.P., che s'intende duratura dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata. L'Associazione ha sede legale in Roma, alla via Arenula 16. Essa può dotarsi di altre sedi decentrate in tutta Italia.

Art. 2. *Omissis.*

Art. 3. La Federazione intende mettere e mantenere in contatto fra di loro ed essere un riferimento generale per tutte le Società Scientifiche di Psicologia, qualunque sia il loro campo di attività, la loro metodologia, le loro funzioni, i loro riferimenti teorici o pratici, ponendo la Psicologia nel contesto europeo e mondiale, ed avvalendosi parallelamente del contributo delle altre discipline biomediche, sociali, giuridiche ed economiche.

Gli scopi della F.I.S.S.P. sono:

- promuovere nella società italiana la ricerca, la cultura e la pratica della Psicologia;
- stimolare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici;
- promuovere, implementare e finalizzare il contatto fra le Società scientifiche ed i loro associati su comuni temi di interesse scientifico e culturale;
- divulgare le notizie riguardanti la ricerca psicologica attraverso appropriati strumenti di comunicazione;
- segnalare agli Enti Pubblici e Privati, nonché ad Associazioni, i problemi connessi con la sfera delle attività delle società scientifiche e proporsi come sistematico interlocutore;
- organizzare commissioni permanenti su: accreditamento, aggiornamento professionale, linee guida, etica, sperimentazioni e altro.

A tale scopo, la Federazione intratterrà rapporti costanti con le altre Federazioni, nazionali e sovranazionali, nonché con gli Istituti di formazione alla Psicologia, l'Università, e con gli Enti pubblici e privati. Con tali Associazioni, Istituti ed Enti la F.I.S.S.P. potrà stipulare convenzioni, avviando ogni utile collaborazione o assecondando quelle già avviate da altri; potrà inoltre svolgere attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi.

La Federazione potrà dotarsi di ogni strumento ed organo di comunicazione interna fra le Società scientifiche ed esterna, organizzando convegni, seminari, e ricerche a livello nazionale ed internazionale, nonché favorendo la conoscenza tempestiva di tutte le iniziative utili a migliorare le conoscenze e le applicazioni della Psicologia. Lo scopo principale della Federazione è quello di stimolare, portare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici.

La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, avvertiamo i colleghi che l'AUPI opera regolarmente il trattamento dei dati personali, da loro forniti, per i normali e legittimi fini associativi e sindacali: informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ricerca di nuove occupazioni ed opportunità professionali, e simili vantaggiosi obiettivi. Non forniamo mai a terzi i dati in nostro possesso, se non per il calcolo obbligatorio della rappresentatività e, in tal caso, li riduciamo in forma meramente quantitativa ed anonima. In particolare prendiamo sistematiche precauzioni perché non possano essere trafugati ed usati a scopi commerciali. In ogni caso, ogni collega ha il diritto di limitare od annullare in ogni momento ogni forma di trattamento di questi suoi dati personali, comunicando questa sua volontà alla sede nazionale.

È autorizzata la riproduzione totale o parziale dei testi contenuti in questa rivista, citando la fonte.

AUPI Notizie è aperto ai contributi di tutti gli iscritti; la responsabilità dei diversi articoli compete ai rispettivi autori.

SITO AUPI:
<http://www.aupi.it>
email: aupti.it@aupti.it

Questo numero è stato chiuso in tipografia nel mese di Dicembre 2015



Lo Staff Redazionale di AUPI Notizie

Direttore Responsabile
Mario Sellini

Capo Redattore
Rinaldo Perini

Vice Capo Redattore
Giovanni Cavadi

Redazione di AUPI Notizie
Sede Centrale AUPI
via Arenula 16
00186 ROMA

